

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E PIANO TARIFFARIO TARIP ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** e segg. nella/nel Teatro Comunale di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal comma 7 art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'OO.EE.LL. risultano all'appello nominale:

MANNINO SALVATORE	Presente	SFILIO CATERINA	Presente
COCO GAETANO	Presente	NICOLOSI JESSICA	Presente
DI MAURO ROSALBA MARIA	Presente	SCUDIERI LOREDANA	Presente
ARCIFA ALFIO	Presente	SAMPERI DARIO	Presente
LIMA FRANCESCO VITTORIO	Presente	DI MULO MARIO	Presente
FELICINI MARCO	Presente	TOMARCHIO SALVO	Assente

Risultano presenti n. **11** e assenti n. **1**.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il P.A. **MANNINO SALVATORE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune Dott. **SPINELLA GIOVANNI**.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri: La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere Favorevole

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTAB.** esprime parere Favorevole

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Rilevato che si rende necessario approvare il Piano Economico finanziario 2021 ed il conseguente Piano Tariffario nel rispetto della richiamata deliberazione ARERA;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto delle note:

- ✓ della S.R.R. Catania Area Metropolitana prot. n. 418/20 del 06.02.2020, assunta al protocollo dell'ente in data 13.02.2020 al n. 1617 con la quale viene chiarito "*... per ciò che attiene all'Ente Territorialmente Competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa; tuttavia, tenuto conto che la Regione Siciliana con la L.R. 09/2010 ha istituito le Società di regolamentazione del Rifiuto (SRR) – Enti di governo d'ambito, si deve ritenere che in Sicilia, l'autorità di cui alla delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolarmente costituite.*"
- ✓ dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot 10655 del 12.03.2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 16.03.2020 al n. 2818, con la quale fra l'altro si individuano le S.R.R. territorialmente competenti, "...ad avere l'onere della validazione, provvedendo a trasmettere all'ARERA quanto previsto nelle varie delibere...";

Dato atto che il Comune di Acì Bonaccorsi fa parte della S.R.R. Catania Area Metropolitana;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Servizio Igiene Ambientale del Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 2019 (a-2) in forma mista è cioè in parte in economia ed in parte con affidamento a ditta esterna;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,3 (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + w_a$): 0,4 (w_a tra 0,1 e 0,4)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1 (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0 (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - = - 0,25
 - 2 = - 0,20
 - 3 = - 0,05

Vista la nota prot. n. 13492 del 18/12/2020 con la quale è stato trasmesso il piano economico finanziario e la relazione alla S.R.R. Catania Area Metropolitana per la validazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/06/2020;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione alla lettera a), trasmesso per la validazione alla SRR Catania area metropolitana, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, NON rispetta i limiti di cui all'art.3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato e che pertanto viene operato lo spostamento dell'importo di € 45.530,49 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi così come specificato nella relazione di accompagnamento al PEF;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 83% a carico delle utenze domestiche;
- 17 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono stabiliti con i criteri del metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 24812007, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 come meglio specificato nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,70%	
- coefficiente recupero della produttività:	0,30%	
- coefficiente QL		0
- coefficiente PG		0
Limite massimo di variazione annuale	1,016	
Crescita entrate 2021/2020		1,0004

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19

dicembre 2019, n. 157, in base al quale: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. "; - SOLO PER IL 2020;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (LASD acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per
- l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Catania sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Preso atto che sulla presente proposta dovrà essere reso il parere del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs.vo 118/2011;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2021 redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019 di cui all'allegato "_A_" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "_B_" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. Di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Catania, nella misura del 5%;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360198;

Il Presidente preleva il punto n. 2 posto all'o.d.g. e da la parola al responsabile del servizio dott. Borzi.

Il dott. Borzi espone sinteticamente la proposta di delibera che consegue – per il secondo anno – alla nuova modalità di determinazione del piano e della tariffa, con il metodo normalizzato ARERA sistema A-2 e tenuto conto delle spese a consuntivo dell'anno 2019. Fa presente che il piano prevede in termini di costo le differenze gestionale succedutesi nel corso degli ultimi due anni. Fa presente, ancora, che la proposta ed il piano contengono dei meri refusi specie con riferimento all'annualità e soprattutto alla definizione della tariffa dove spesso per mero errore è stato ripreso il vecchio termini Tari anziché Tarip. A tal riguardo comunica di aver predisposto un emendamento tecnico d'ufficio da proporre al consiglio.

Il cons. Lima da lettura di un emendamento proposto dal gruppo di maggioranza che consegna al Presidente.

Il cons. Di Mulo a nome del gruppo di minoranza lamenta che non è stata trasmessa la proposta al gruppo e che pertanto non può valutare dovutamente la stessa.

Il Presidente rassicura che le proposte sono state trasmesse ai sensi del vigente regolamento.

La cons. Scudieri chiede , come già richiesto in altre sedute, la richiesta di trasmissione per pec di tutte le proposte poiché come avvenuto in passato i consiglieri preferiscono non presenziare gli uffici atteso il momento Covid per rispetto dei dipendenti.

Il segretario rassicura che le proposte che per regolamento devono essere trasmesse unitamente alla convocazione del consiglio sono state trasmesse.

Il Presidente comunica che intende per il futuro procedere come da prassi regolamentare sin qui seguita, per cui invita i consiglieri a richiedere la trasmissione delle proposte.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio il quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

Consiglieri presenti : 11 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Samperi, Scudieri, Di Mulo, Nicolosi e Felicini).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto dal cons. Lima più altri, il quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

Consiglieri presenti : 11 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Samperi, Scudieri, Di Mulo, Nicolosi e Felicini).

A questo punto, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta siccome emendata, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:

Consiglieri presenti : 11 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Samperi, Scudieri, Di Mulo, Nicolosi e Felicini).

Consiglieri favorevoli: 8 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Felicini e Nicolosi).

Consiglieri astenuti: 3 (Samperi, Scudieri e Di Mulo)

Il cons. Lima chiede di porre in votazione l'immediata esecutività della delibera.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della delibera approvata, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:

Consiglieri favorevoli: 8 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Felicini e Nicolosi).
Consiglieri astenuti: 3 (Samperi, Scudieri e Di Mulo)

Il Consiglio Comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
Preso atto dell'esito della votazione

Delibera

1. Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario (P.E.F.) e piano tariffario Tarip anno 2021".
2. Di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva.

Il Presidente da atto che la proposta è stata approvata.

Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to COCO GAETANO

**II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO**

**F.to MANNINO
SALVATORE**

II SEGRETARIO COMUNALE

**F.to Dott. SPINELLA
GIOVANNI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 30-12-2020 al 14-01-2021

Aci Bonaccorsi, Li

F.to L'Addetto alla pubblicazione

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2020

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Li

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI**

E' copia conforme all'originale

Aci Bonaccorsi, li _____

**II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SPINELLA GIOVANNI**